



COMUNICATO STAMPA n. 97/22

Lussemburgo, 8 giugno 2022

Sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-26/21, T-27/21 e T-28/21 | Apple / EUIPO - Swatch (THINK DIFFERENT)

Apple e Swatch «THINK DIFFERENT»

Il Tribunale respinge i ricorsi presentati dalla Apple Inc. contro le decisioni dell'EUIPO che hanno concluso per la decadenza del segno denominativo THINK DIFFERENT

Nel 1997 (T-26/21), nel 1998 (T-27/21) e nel 2005 (T-28/21), la Apple Inc., ricorrente, ha ottenuto la registrazione del segno denominativo THINK DIFFERENT come marchio dell'Unione europea. I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano, tra l'altro, tra i prodotti informatici quali computer, terminali per computer, tastiere, hardware, software e prodotti multimediali.

Nel 2016, la Swatch AG, interveniente, ha presentato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) tre domande di decadenza dei marchi contestati. La società ha fatto valere che i marchi contestati non erano stati oggetto di un uso effettivo per i prodotti di cui trattasi per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Il 24 agosto 2018, la divisione di annullamento dell'EUIPO ha dichiarato la decadenza dei marchi contestati per tutti i prodotti di cui trattasi, a partire dal 14 ottobre 2016. I ricorsi proposti dalla Apple avverso le decisioni della divisione di annullamento sono stati respinti dalla quarta commissione di ricorso. Nel gennaio 2021, la Apple Inc. ha proposto tre ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Con la sentenza pronunciata in data odierna in queste tre cause, il Tribunale respinge i ricorsi.

A suo giudizio, la Apple Inc. avrebbe dovuto dimostrare dinanzi all'EUIPO l'uso effettivo di tali marchi per i prodotti di cui trattasi nei cinque anni precedenti il 14 ottobre 2016 (data di deposito delle domande di decadenza), ossia dal 14 ottobre 2011 al 13 ottobre 2016.

Con i suoi ricorsi, la Apple Inc. addebitava in particolare alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione, in sede di valutazione dell'uso effettivo dei marchi contestati, l'elevato livello di attenzione del pubblico di riferimento. In particolare, essa contestava la conclusione della commissione di ricorso secondo cui al pubblico di riferimento sarebbero facilmente sfuggite le etichette apposte sulla confezione di un computer iMac, che recavano i marchi contestati. Secondo il Tribunale, la Apple **non dimostra** che la presa in considerazione di un elevato livello di attenzione avrebbe indotto la commissione di ricorso a ritenere che il consumatore avrebbe esaminato la confezione nei minimi dettagli e prestato una particolare attenzione ai marchi contestati. Peraltro, il Tribunale respinge la censura della Apple secondo cui, a torto, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto dei dati di vendita dei computer iMac nell'insieme dell'Unione, esposti in una dichiarazione testimoniale del 23 marzo 2017. Le relazioni annuali per gli anni 2009, 2010, 2013 e 2015, allegate alla suddetta dichiarazione, contengono solo informazioni sulle vendite mondiali nette di computer iMac e non forniscono alcuna precisazione in merito ai dati di vendita dei computer iMac nell'Unione.

La Apple addebitava inoltre alla commissione di ricorso di aver concluso che i marchi contestati erano privi di carattere distintivo. Il Tribunale constata che tale argomento discende da una **lettura errata** delle decisioni impugnate e precisa che la commissione di ricorso non ha negato ai termini «THINK DIFFERENT» qualsiasi carattere distintivo, ma ha attribuito loro un carattere distintivo piuttosto debole.

Il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalle Apple le conclusioni della commissione di ricorso sul carattere distintivo dei marchi contestati **non sono contraddette da un insieme di elementi di prova** volti a dimostrare l'uso effettivo dei marchi. Sebbene tra gli elementi di prova dell'uso effettivo depositati presso l'EUIPO vi siano numerosi articoli di stampa che menzionano il successo della campagna pubblicitaria intitolata «THINK DIFFERENT» al momento del suo lancio nel 1997, tali articoli di stampa, tuttavia, **risalgono a più di dieci anni prima del periodo rilevante.**

Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, non è riscontrabile **alcuna violazione del diritto di essere ascoltati.** Inoltre, a suo giudizio, la commissione di ricorso ha **motivato in modo giuridicamente sufficiente le decisioni** impugnate quanto alla questione se la Apple avesse fornito la prova dell'uso effettivo dei marchi contestati.

IMPORTANTE: I marchi dell'Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell'Unione europea. I marchi dell'Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell'Unione e dei disegni e modelli comunitari sono rivolte all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!

